

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo **FEDERICI** Presidente

Angelo **BAX** Consigliere

Pia **MANNI** Consigliere - relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **61125** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 31.8.2018 nei confronti della sig.ra

MASSAI Sandra, nata a Piombino il 19.2.1961, residente in Piombino, via Raffaello 25, c.f. MSSSDR61B59G687W, elettivamente domiciliato in Livorno, Scali Bettarini 15, presso l'avv. Stefano Taddia (pec: avvstefanotaddia@pec.ordineavvocatilivorno.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.7.2019 con l'assistenza del Segretario Agostini Simonetta, il consigliere relatore Pia Manni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice

Procuratore Generale Letizia Dainelli e l'avv. Stefano Taddia per
la convenuta Massai Sandra.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 31.8.2018, notificato in data 5.10.2018, preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio Massai Sandra al fine di sentirla condannare al risarcimento della somma di € 550.000,00 in favore dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

L'indagine consegue all'invio alla Procura da parte dell'Azienda USL Toscana nord ovest dell'elenco dei sinistri liquidati nel periodo dal 1.5.2015 al 31.12.2015 con oneri a carico dell'Azienda USL 6 di Livorno e, tra questi, quello liquidato a favore della sig.ra Cavicchioli Mazara per l'importo di € 550.000,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti in occasione di un esame radiografico con clisma opaco eseguito il 26.8.2010 presso il P.O. di Villa Marina di Piombino, interrotto per la comparsa di intensa sintomatologia dolorosa.

Il pagamento è stato disposto sulla base della quantificazione del danno proposta dal Comitato regionale di Valutazione Sinistri che, esaminata la CTU eseguita nel processo introdotto con la notifica alla USL 6 di Livorno da parte della paziente di un atto di citazione per ottenere il risarcimento del danno subito, ha ritenuto opportuno addivenire ad una transazione.

Dalla relazione dell'U.O. Medicina Legale e dalla CTU eseguita su incarico del Tribunale di Livorno è risultato che la manovra di esecuzione dell'indagine colonscopica fu errata, con l'esercizio di una pressione incontrollata sulla sonda presso il termine della manovra di introduzione, così che si produsse una complicazione rara e non giustificata da situazioni eccezionali che ponessero specifici rischi, con diretto nesso causale tra la errata manovra e la perforazione del retto e spandimento di bario nei tessuti circostanti, con la necessità di un intervento chirurgico riparativo. L'esame è stato eseguito dal dott. Ugo Lenucci, dirigente medico in servizio presso l'U.O. di Radiodiagnostica del P.O. di Piombino e dall'infermiera Sandra Massai. La Procura ha, quindi, notificato l'invito a dedurre ai predetti presunti responsabili. Dall'esame delle controdeduzioni del dott. Lenucci la Procura ha accertato che l'inserimento della sonda è di competenza del personale infermieristico ed ha, conseguentemente, archiviato la posizione del medico.

La Procura ha ritenuto, invece, sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a carico di Massai Sandra. Pacifico il danno e il rapporto di servizio, in merito all'elemento soggettivo la Procura ha richiamato le osservazioni del CTU. Ha osservato, infatti, il consulente che l'esame radiologico con clisma opaco è un intervento di *routine*, senza particolari difficoltà tecniche che, se ben condotto, non è causa di complicazioni. Nella specie non ricorrevano situazioni

eccezionali e, pertanto, la lesione iatrogena non è giustificabile ed è sintomatica di una condotta professionale non improntata alla dovuta diligenza. Per quanto riguarda il nesso causale, parte attrice ha dedotto che, se il sanitario avesse tenuto una condotta diligente, prudente e perita, la lesione non si sarebbe verificata. In conclusione la Procura ha chiesto la condanna della convenuta Massai Sandra al risarcimento della somma di € 550.000,00 in favore dell'Azienda USL Toscana nord ovest, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

La convenuta Massai Sandra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27.6.2019 con il patrocinio dell'avv. Stefano Taddia.

La convenuta ha contestato che la CTU del Prof. Paolo Romagnoli le sia opponibile e che possa, comunque, essere utilizzata come prova della domanda della Procura sia perché non è stata resa in contraddittorio con la Massai, sia perché non ha avuto per oggetto i profili di responsabilità oggetto del presente giudizio, ma quelli civilistici, in particolare non contenendo alcun elemento che consenta di ritenere che sussista la colpa grave. Infatti, la Ctu ha qualificato l'evento perforazione del retto come una complicazione possibile, anche se rara, che può essere favorita dall'età della paziente. Il consenso informato, infatti, conteneva un espresso richiamo alla possibile perforazione dell'intestino. Si tratterebbe, quindi, di una complicazione che si può verificare anche in assenza di negligenza e, anche qualora si verifichi per

colpa, non vi sono ragioni per qualificarla grave nel senso indicato dalla giurisprudenza. Anche la AUSL 6 si era difesa in giudizio escludendo la responsabilità dei propri dipendenti sulla base della considerazione che le perforazioni rettali in corso di clisma opaco sono complicazioni rare ma possibili, non evitabili neppure con la migliore diligenza. A causa dell'età della paziente le parti interessate avevano caratteristiche di fragilità che hanno reso più probabile l'evento.

Il danno, poi, è stato quantificato unilateralmente dall'amministrazione senza alcun contraddittorio con la Massai che, quindi, non può essere vincolata a quanto deciso in una fase che si è svolta senza il suo coinvolgimento. In ogni caso il danno è stato causato dalla mancanza di una polizza assicurativa e tale scelta dell'amministrazione non può farsi ricadere sui dipendenti.

Infine, la convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità, essendo trascorsi più di dieci anni dal fatto.

La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, ammettersi CTU medico legale e, comunque, che la somma richiesta sia ridotta in quanto incongrua e indimostrata.

All'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta la quale ha sostenuto che l'azione di responsabilità sarebbe prescritta per essere decorsi quasi dieci anni dai fatti.

L'eccezione è infondata. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il termine di prescrizione nel caso di danno indiretto decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato (SS.RR. 14/QM/2011; sez. I app., 24.7.2018 n. 301; sez. I app., 1.12.2017 n. 512; sez. II app., 21.6.2017 n. 401), che è il momento in cui si verifica l'evento dannoso, cioè il depauperamento dell'Amministrazione. Nella fattispecie il pagamento è stato disposto con delibera del 30.10.2015. L'invito a dedurre è stato notificato il 30.4.2018 e, quindi, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale dal pagamento.

2. La convenuta ha sostenuto, poi, che la CTU acquisita nel giudizio civile non sarebbe utilizzabile nel presente giudizio non avendo essa partecipato a quel processo ed essendo, quindi, stata la consulenza stessa assunta in assenza di contraddittorio.

L'eccezione deve essere respinta sulla base di principi giurisprudenziali consolidati.

Come è noto, infatti, l'azione di responsabilità amministrativo contabile è pienamente autonoma rispetto al giudizio civile sicchè *“ne consegue la necessità di una nuova valutazione del fatto illecito...non già sotto il profilo del diritto del terzo, ma per la verifica degli elementi costitutivi della responsabilità*

amministrativa, sia di carattere oggettivo...che soggettivo” (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 66). Pertanto, in caso di mancata partecipazione del convenuto al processo civile, non può fondatamente sostenersi alcuna violazione del contraddittorio, né del diritto di difesa in quanto *“è proprio nella sede contenziosa della responsabilità amministrativa che la parte può liberamente e compiutamente articolare la propria piena difesa”* (sez. I app. 27.5.2015 n. 114; sez. I app. 13.4.2018 n. 156).

Quanto all'utilizzazione, in questo giudizio, delle prove raccolte nel processo civile è noto anche che il giudice contabile, al fine di vagliare la sussistenza della responsabilità, può trarre gli elementi utili alla conoscenza dei fatti anche se provengano da altra sede processuale *“per sottoporli ad autonoma valutazione”* (sez. II app., 20.8.2019 n. 294; sez. I app. 27.5.2019 n. 114), senza esserne, quindi, vincolato. Ciò vale anche per la CTU eseguita in altro processo, la quale, peraltro: *“non può considerarsi un mezzo di prova in senso stretto, avendo invece lo scopo di fornire al Giudice un ausilio di carattere tecnico, volto alla più avveduta conoscenza dei fatti già allegati e provati dalle parti la cui interpretazione richieda nozioni tecnico-scientifiche e non un mezzo volto a sopperire all'inerzia delle parti”* (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 66). Pertanto, anche se, come giustamente pone in luce la convenuta, la consulenza eseguita nel processo civile non ha avuto per specifico oggetto la valutazione dei presupposti della responsabilità amministrativo contabile, la consulenza stessa

può ben essere utilizzata, nel presente giudizio, quale elemento per la valutazione della sussistenza dei predetti presupposti, in particolare della colpa grave, valutazione che, come si è detto, è del tutto autonoma ed avviene nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.

3. L'istanza istruttoria di ammissione di CTU dedotta dalla convenuta è irrilevante, potendo il giudizio essere deciso sulla base della documentazione versata in atti.

4. Nel merito, la domanda attorea è fondata. Sussiste, innanzitutto, il danno certo ed attuale, consistente nell'esborso da parte dell'Amministrazione dell'importo di € 550.000,00, disposto con delibera n. 113 del 30.10.2015 del Vice Commissario dell'USL n. 6 di Livorno. Sussiste, inoltre, pacificamente il rapporto di servizio tra l'Amministrazione e la convenuta, all'epoca dei fatti infermiera in servizio presso l'U.O. di Radiodiagnostica del P.O. di Piombino.

Sussistono anche l'elemento soggettivo della colpa grave ed il rapporto causale tra la condotta della convenuta e il danno.

Dalla documentazione prodotta risulta che in data 26.8.2010 Cavicchioli Mazara è stata sottoposta all'esame "TD Clisma doppio contrasto" presso il Presidio Ospedaliero di Piombino U.O Diagnostica per Immagini, durante il quale ha subito la perforazione del retto, con lesione della parete vaginale e spandimento del bario nel retroperitoneo. Dal referto dell'esame, redatto dal radiologo dott. Ugo Lenucci, risulta che: "Si opacizza

esclusivamente il retto prossimale; la comparsa di intensa sintomatologia dolorosa induce alla sospensione dell'esame. Vengono quindi eseguite radiografie dell'addome che dimostrano spandimento di contrasto in sede perirettale; minima raccolta gassosa lungo il m. ileopsoas sn. I reperti sono indicativi di perforazione". Il dott. Lenucci, sentito dai Carabinieri a sommarie informazioni, ha dichiarato, in merito alla causa della lacerazione del retto: "l'ipotesi più probabile ritengo sia dovuta alla sonda, non saprei dire se alla manualità dell'operatore che la inserì ovvero da pregresse sofferenze della paziente quale ad esempio una patologia infiammatoria intestinale". Il Prof. Paolo Romagnoli, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta in data 8.12.2014 nel processo civile svoltosi avanti il Tribunale di Livorno, ha affermato che: "la paziente era stata posta in posizione corretta, ma il tipo di lesione indica che non era stata controllata adeguatamente la pressione applicata alla sonda né la resistenza via via incontrata. Il fatto di avere coinvolto anche la vagina nella lesione indica che fu esercitata una pressione eccessiva sulla sonda presso il termine della manovra di introduzione". La convenuta sostiene che la perforazione del retto è una complicazione possibile di un clisma, favorita dall'età del paziente. Il Prof. Romagnoli, pur confermando che: "La perforazione del retto può essere una complicazione di un clisma, anche evacuativo o medicamentoso" e che: "Si tratta di un evento raro...e che trova un fattore di predisposizione nell'età senile", ha

anche chiarito che: *”tale complicazione può essere prevenuta con perizia, prudenza e diligenza nelle manovre operative dell’esame”*.

Ciò premesso, il consulente ha qualificato l’evento come *“una lesione iatrogena, non giustificabile da situazioni eccezionali che potessero aver comportato specifici rischi”*, dovuto, pertanto, ad un’errata manovra di cui sono responsabili i sanitari, ossia la convenuta Massai Sandra, identificata come l’infermiera che eseguì la manovra di inserimento della sonda che ha causato la grave lesione subita dalla paziente.

Secondo la convenuta la colpa non può essere considerata grave.

La colpa grave, in campo medico, si verifica qualora si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il difetto di quel minimo di perizia tecnica o vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alla cura dei sanitari (sez. III app., 16.7.2018 n. 256). Il Prof. Romagnoli ha affermato che: *“L’esame radiologico con clisma opaco è un intervento da considerare di routine, senza particolari difficoltà tecniche e che se ben condotto non è causa di complicazioni”*. E’ quindi evidente che la manovra eseguita dalla Massai difettava di quel *minimum* di perizia e prudenza volto a prevenire le, prevedibili e prevenibili, complicazioni dell’esame e, conseguentemente, sulla base del succitato principio, non si può dubitare che la condotta della convenuta sia contraddistinta dalla colpa grave. La mancanza di protocolli e/o Linee guida

all'epoca dei fatti, accertata tramite le indagini dei Carabinieri-NAS, non esime da responsabilità la convenuta, in quanto la lesione in oggetto è frutto, semplicemente, di una manovra maldestra e grossolana.

Sussiste anche il nesso causale in quanto il CTU ha escluso che altre circostanze possano aver favorito o contribuito a causare la lesione, precisando che: *“Neppure vi erano situazioni di fragilità abnorme della parete viscerale, come colite ulcerosa o altre condizioni infiammatorie che potessero predisporre al rischio di rottura della parete intestinale”*. All'epoca dei fatti, inoltre, la paziente aveva 67 anni, età non così avanzata, come ha sostenuto la convenuta, da giustificare la, riferita, complicazione. Anche il CTU, pur avendo indicato l'età senile come fattore che può predisporre alla complicazione in oggetto, ha escluso che il motivo della lesione sia da ricondursi all'età della paziente, avendo, invece, individuato come unica causa la condotta dell'operatore.

5. Massai Sandra deve, quindi, essere ritenuta unica responsabile del danno. In ordine alla quantificazione di quest'ultimo, la convenuta ha eccepito che l'importo dello stesso è conseguenza della scelta dell'Amministrazione di non stipulare una polizza assicurativa che, qualora sussistente, avrebbe contenuto l'ammontare del danno all'importo della franchigia.

La scelta di stipulare o meno una polizza assicurativa è questione insindacabile in questa sede (sez. II app., 20.8.2019 n. 294). Il

giudice, tuttavia, può tenere conto della circostanza dell'assenza di copertura assicurativa dell'Azienda sanitaria nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, ai sensi dell'art. 52 R.D. 1214/1934 (sez. app. Sicilia, 11.6.2019 n. 57). Nella determinazione del danno da imputare alla convenuta, il giudice deve anche tenere conto della situazione soggettiva della stessa, in relazione alla sua qualifica funzionale di semplice infermiera e correlata posizione economica. Tutto ciò considerato il Collegio ritiene equo ridurre il danno ad € 50.000,00.

6. L'indicazione dell'Amministrazione danneggiata da parte della Procura non assume carattere vincolante per il Collegio il quale può, all'esito del giudizio, individuare come ente danneggiato e destinatario del risarcimento, un ente diverso da quello indicato dall'attore pubblico (sez. app. Sicilia, 23.7.2019 n. 86; sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67). La delibera n. 113 del 30.10.2015 della USL n. 6 di Livorno, che dispone il pagamento, nelle premesse indica che: *“il costo previsto rientra nella gestione diretta sinistri al conto economico n. 50102006 e, pertanto, sarà coperto integralmente dalla regione Toscana”*. Infatti, i costi relativi alla responsabilità civile dei sinistri sanitari gravano sulla Regione Toscana, tramite il Fondo Sanitario Regionale istituito con deliberazione G.R.T. n. 1203 del 21.12.2009, il quale garantisce la copertura degli esborsi che le aziende sanitarie devono effettuare nel corso dell'esercizio. Il danno erariale, pertanto, non è stato subito dalla USL, ma dalla Regione, dato

che i sinistri vengono liquidati dalla USL con risorse stanziare nell'apposito Fondo, la cui titolarità spetta alla Regione stessa (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67).

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RESPINGE l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;

CONDANNA Massai Sandra al risarcimento del danno in favore della Regione Toscana di € 50.000,00, inclusa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 128,00=- (Centoventotto/00.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pia Manni

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 12/12/2019

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

